



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4856 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

~~Maria Angelino, Lolita Diaci, Francesco Iannone, Francesca Penna, Noemi Rossetti, Domenico Tomincasa~~, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Centore, Daniele Graziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Centore in Roma, via Tuscolana N°16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico MIUR. AOODPIT n° 0000085 del 01/02/2018 avente ad oggetto "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e

secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale del 16.02.2018 nella parte in cui non consente la partecipazione ai ricorrenti alla procedura concorsuale de qua;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale, se lesivo degli interessi e/o della posizione dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANGELINO MARIA il 28/11/2018 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.: C) delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 85/2018 e dei relativi decreti direttoriali di approvazione, pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali dagli Uffici Scolastici Regionali resistenti, di seguito indicati, nella parte in cui non vi sono i nominativi dei ricorrenti: a) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Lombardia, prot. n. 3206 del 22 agosto 2018, classe di concorso A060 e successive rettifiche; b) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Lombardia, prot. n. 3034 del 31 luglio 2018, classe di concorso A037 e successive rettifiche; c) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Lombardia (procedura gestita per la regione Friuli Venezia Giulia), prot. n. 5298 del 20 settembre 2018, pubblicata sul sito web dell'ente in data 21 settembre 2018, classe di concorso A046; d) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A045, di data e protocollo sconosciuto; e) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A047, di data e protocollo sconosciuto; f) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A046, di data e protocollo sconosciuto; g) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A001, di data e protocollo sconosciuto; h) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Lombardia

(procedura gestita per la regione Campania), prot. n. 3247 del 23 agosto 2018, classe di concorso A016 e successive rettifiche; i) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A060, di data e protocollo sconosciuto; l) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A017, di data e protocollo sconosciuto; m) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A037, di data e protocollo sconosciuto; n) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, prot. n. 19211 del 27 agosto 2018, classe di concorso A043 e successive rettifiche; o) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Campania, classe di concorso A054, di data e protocollo sconosciuto; p) graduatoria di merito e relativo decreto di pubblicazione dell'USR Sicilia (procedura gestita per la regione Campania), classe di concorso A033, di data e protocollo sconosciuto; D) del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 26420 del 5 ottobre 2018, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell'ente e degli allegati elenchi nominativi dei candidati riammessi alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018, laddove non sono presenti i nominativi dei ricorrenti; E) della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 10355 dell'11 ottobre 2018, pubblicata in pari data sul sito web istituzionale dell'ente, con la quale si sospende la convocazione dei candidati ammessi alla procedura concorsuale in virtù di provvedimenti giurisdizionali; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale che impedisca, anche in via omissiva, ai ricorrenti la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; NONCHÉ PER LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione in parola, siccome titolari di valido requisito di ammissione; CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA D'ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 114 C.P.A. delle Amministrazioni resistenti ad ammettere i ricorrenti a partecipare alle prove concorsuali de quibus; NEL RICORSO ISCRITTO AL RGN 4856/2018, PROPOSTO: per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di adeguate misure

cautelari: - del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico MIUR.AOODPIT n° 0000085 del 01/02/2018 avente ad oggetto “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale del 16.02.2018 nella parte in cui non consente la partecipazione ai ricorrenti alla procedura concorsuale de qua; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale, se lesivo degli interessi e/o della posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che con il ricorso originale è stato impugnato il “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, nella parte in cui non consentiva la partecipazione ai ricorrenti alla procedura concorsuale de qua;

- che con ordinanza 5260/2018 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti;

- che con i motivi aggiunti sono state impuginate le graduatorie di merito chiedendo la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione in parola,

siccome titolari di valido requisito di ammissione;

- che, stante il disposto dell'ordinanza su richiamata, l'istanza cautelare deve essere accolta, disponendosi nuovamente l'ammissione con riserva dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie la richiesta misura cautelare e, per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti nella parte in cui non dispongono l'inserimento con riserva dei ricorrenti.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO